



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2017

Disposizioni in materia di trattenimento in servizio, a domanda, dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, al fine di assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima Corte, prevede il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la data predetta e il 30 dicembre 2017.

Ferma restando la norma generale del collocamento a riposo dei magistrati a 70 anni (articolo 5 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946), la possibilità del trattenimento in servizio-prevista per due anni per tutti i dipendenti pubblici dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, era stata aumentata a cinque anni per i soli magistrati (quindi fino a 75 anni) dall'articolo 34, comma 12, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002). Per favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, l'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, ha abrogato il citato articolo 16 e, con esso, l'istituto del trattenimento in servizio; per salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari (ordinari, amministrativi, contabili e militari) è stata, tuttavia, prevista una limitata fase transitoria, fino al 31 dicembre 2015 (i cui effetti, per tutti i magistrati ordinari, sono stati differiti al 31 dicembre 2016 dall'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015). Per gli altri magi-

strati ordinari rimane fermo il termine ultimo di permanenza in servizio fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014: il 31 dicembre 2016 per i magistrati che al 31 dicembre 2015 non avevano ancora compiuto 72 anni e che, in base alla proroga di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015, avrebbero dovuto andare in pensione tra tale ultima data e il 31 dicembre 2016; dal 1° gennaio 2017, con il compimento dei 70 anni di età.

In particolare il decreto-legge n. 168 si applica solo (salvo il successivo articolo 10, cui si rinvia) ai magistrati della Corte di cassazione che svolgono: funzioni apicali (primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale presso la Corte di cassazione); funzioni direttive superiori (presidente aggiunto della Corte di cassazione; procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione); funzioni direttive (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione). In relazione a queste categorie di magistrati il decreto-legge prevede che: - se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno, senza possibilità di proroga; - se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, non avranno compiuto 72 anni, ma ne sia previsto comunque il collocamento a riposo nel periodo 31 dicembre 2016-30 dicembre 2017, potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017. Si tratta, quindi, di una proroga del trattenimento in servizio - ma circoscritta a coloro che svolgono le indicate funzioni in Cassazione (ed estesa ai vertici delle magistrature contabile e amministrativa dall'articolo 10) - già pre-

vista sino al 31 dicembre 2016 per tutti i magistrati ordinari dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015.

Il guazzabuglio normativo, così creatosi, ha prodotto non tanto e non solo le proteste dell'ANM, ma un inammissibile *ius singulare*, che in tema di tipicità delle norme non solo del diritto processuale, ma anche

dell'ordinamento giudiziario e della prevedibilità dei relativi effetti - incide assai negativamente. Si propone pertanto di ripristinare la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio per tutti i magistrati, secondo quanto già previsto dal testo del citato articolo 16, prima della sua inopportuna abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli appartenenti alle categorie di magistrati di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, hanno facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo massimo di un quinquennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

2. La facoltà di cui al comma 1 non può comportare, in nessun caso, il trattenimento in servizio oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.